



Multipiano

PRODOTTO DI INVESTIMENTO ASSICURATIVO
DI TIPO UNIT LINKED A PREMI ANNUI RICORRENTI.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari" del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari

 **ITALIANA
ASSICURAZIONI**

MULTIPLANO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
(mod. VITCC70069_05/2023)

CONTATTI UTILI



	CONTATTO
SERVIZIO CLIENTI - BENVENUTI IN ITALIANA – lun-sab 8-20	800 101 313

AREA RISERVATA



Dopo la sottoscrizione, all'indirizzo www.italiana.it è possibile accedere all'Area Riservata al Contraente (c.d. home insurance), per consultare e gestire telematicamente il contratto (ad esempio: pagare il premio successivo al primo, chiedere un riscatto o la modifica dei propri dati personali).

È possibile accedere anche tramite l'app Italiana Mobile.
L'accesso è gratuito previa registrazione.

INTRODUZIONE

MULTIPLANO è un prodotto di investimento assicurativo che soddisfa il bisogno di gestione del risparmio. I rendimenti del contratto sono legati a quelli ottenuti dalle quote delle linee scelte tra "Multiplano Linea Bilanciata" e "Multiplano Linea Azionaria" appartenenti al fondo interno Unit Linked "MULTIPLANO".

Il contratto prevede, a fronte del pagamento di un numero prestabilito di premi annui costanti, la liquidazione di una prestazione definita, sia in caso di sopravvivenza dell'Assicurato ("Caso vita"), sia in caso del suo decesso ("Caso morte") nel corso della durata contrattuale.

È prevista la possibilità per il Contraente di effettuare versamenti aggiuntivi, trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto.

La durata dell'assicurazione, intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale è operante la garanzia assicurativa, corrisponde alla vita dell'Assicurato. Tuttavia, il periodo di pagamento dei premi (durata del piano di accumulo, stabilito dal Contraente all'atto del perfezionamento del contratto) non potrà essere inferiore a 10 anni né superiore a 20 anni.

Il contratto si estingue al momento del suo riscatto totale o con il decesso dell'Assicurato.

In caso di interruzione del pagamento dei premi previsti dal piano di accumulo - oltre il periodo di tempo definito nelle presenti Condizioni di assicurazione - e se non sono state versate almeno due intere annualità di premio, il contratto viene rescisso ed i premi pagati relativi al piano di accumulo restano acquisiti alla Società.

Oltre all'investimento finanziario, il prodotto offre una copertura complementare in caso di invalidità totale e permanente dell'Assicurato.

INDICE

	1. Prestazioni	13
	2. Limiti di copertura	13
	3. Garanzie complementari e facoltative	14
	4. Opzioni contrattuali	16
	5. Obblighi del Contraente/Assicurato	17
	6. Quando e come pagare	19
	7. Durata del contratto	21
	8. Revoca e Recesso del contratto	21
	9. Riscatto - Disinvestimento	21
	10. Costi	23
	11. Potenziale Rendimento	24
	12. Regime Fiscale	31
	13. Reclami	32
	14. Conflitto di interesse	33
	15. Comunicazioni in corso di contratto	34
	16. Diritto proprio del Beneficiario	34
	17. Cessione, Pegno e Vincolo	35
	18. Foro competente	35

ALLEGATO 1 – Documentazione richiesta per ogni evento di liquidazione

NOTA BENE: le parti evidenziate in grigio devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

GLOSSARIO

I termini, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo.

ADEGUATEZZA

Caratteristica individuata dalla normativa in base alla quale la Società, tramite i suoi intermediari, è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale informazioni utili se il contratto offerto è adatto alle sue esigenze e propensione al rischio.

ALIQOTA DI RETROCESSIONE (o di partecipazione)

Percentuale di rendimento, conseguito dalla gestione separata degli investimenti, che la società riconosce ai contratti.

ANNO ASSICURATIVO

Periodo che intercorre tra due ricorrenze anniversarie della decorrenza contrattuali.

APPENDICE

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificare alcuni aspetti concorsati tra la Società ed il Contraente oppure intervenuti in seguito a variazioni della normativa di riferimento.

ASSET ALLOCATION

Distribuzione percentuale dell'investimento nei fondi scelti

ASSICURATO

La persona sulla cui vita è stipulato il contratto.

BENCHMARK

Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere.

BENEFICIARIO

La persona (o le persone) designata a riscuotere la somma assicurata al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.

BONIFICO SEPA

Il bonifico SEPA (SEPA Credit Transfer) è un bonifico in euro non urgente, che utilizza l'IBAN come codice identificativo unico del conto corrente di accredito. Può essere disposto a favore di creditori presenti in Italia, e tutti i paesi della SEPA.

CAPITALE INIZIALE

Premio versato al netto dei caricamenti (come sotto definiti), ove previsti.

CAPITALE RIVALUTATO O MATURATO

Somma degli importi determinati, per ogni premio versato, dal capitale iniziale rivalutato come previsto nelle Condizioni di assicurazione.

CARENZA

Il periodo di tempo che intercorre tra la stipulazione del contratto e l'inizio della garanzia.

CARICAMENTI

Costi prelevati dal premio destinati a coprire le spese commerciali e amministrative della società.

CATEGORIA

La categoria del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera è un attributo dello stesso volto a fornire un'indicazione sintetica della sua politica di investimento.

CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

CLASSE

Articolazione di un fondo/OICR in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori caratteristiche distintive.

COMBINAZIONI LIBERE

Allocazione del capitale investito tra diversi fondi interni/OICR realizzata attraverso combinazioni libere degli stessi sulla base della scelta effettuata dal contraente.

COMBINAZIONI PREDEFINITE (C.D. LINEE DI INVESTIMENTO O LINEE)

Allocazione del capitale investito tra diversi fondi interni/OICR realizzata attraverso combinazioni predefinite degli stessi sulla base di una preselezione effettuata dall'Impresa di assicurazione.

COMMISSIONE DI GESTIONE O RIVALUTAZIONE

Percentuale del rendimento certificato del fondo trattenuta dalla società destinata a coprire le spese commerciali e amministrative.

COMPOSIZIONE DEL FONDO O DELLA GESTIONE SEPARATA

Insieme degli strumenti finanziari, contraddistinti ad esempio in base alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento, in cui è investito il patrimonio del fondo o della gestione separata.

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Evento che sancisce l'avvenuto accordo tra le parti. Coincide con il momento in cui il contraente ha conoscenza dell'avvenuta accettazione della proposta da parte della Società.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Insieme degli articoli che disciplinano il contratto di assicurazione.

CONDIZIONI SPECIALI

Insieme degli articoli con i quali si integrano o rettificano le Condizioni di assicurazione.

CONFLITTO DI INTERESSI

Insieme di tutte quelle situazioni nelle quali l'interesse della società può risultare in contrasto con quello del Contraente.

CONSOLIDAMENTO

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.) e, quindi, la rivalutazione delle prestazioni, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse non possono mai diminuire, in assenza di riscatti e di eventuali liquidazioni previste (cedole, capitale caso morte, anticipazioni, ...).

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione.

CONTRATTO CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Contratto di assicurazione sulla vita caratterizzato da meccanismi di accrescimento delle prestazioni, quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione separata o agli utili di un conto gestione.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Contratto di assicurazione con il quale la società si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso, l'invalidità o la sopravvivenza a una certa data. Nell'ambito dei contratti di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali caso vita, caso morte, miste, vita intera, capitale differito, rendita immediata o differita.

CONVERSIONE (c.d. Switch)

Operazione con cui il sottoscrittore effettua il disinvestimento di quote/azioni dei fondi interni/OICR/linee sottoscritti e il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto in quote/azioni di altri fondi interni/OICR/linee.

COPERTURA

Garanzia di ricevere una prestazione al verificarsi di determinati eventi a fronte di un rischio.

COSTI ACCESSORI

Oneri costituiti generalmente da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.

COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

CRS – COMMON REPORTING STANDARD

Standard globale per lo scambio automatico di informazioni riferite ai conti finanziari rilevanti, elaborato dall'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) con lo scopo di individuare e scoraggiare l'evasione fiscale internazionale da parte di residenti stranieri che, direttamente o indirettamente, investono all'estero attraverso istituzioni finanziarie straniere.

DATA DI DECORRENZA

La data di entrata in vigore dell'assicurazione.

DETRAIBILITÀ FISCALE (DEL PREMIO VERSATO)

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi.

DIP AGGIUNTIVO IBIP

Documento precontrattuale, redatto secondo le disposizioni IVASS, contenente informazioni aggiuntive ed eccedenti rispetto al KID, in relazione alla complessità del prodotto.

DIRITTO PROPRIO (DEL BENEFICIARIO)

Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.

DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE (DUR)

Riepilogo annuale aggiornato alla data di riferimento dei dati relativi alla situazione del contratto, quali il valore delle prestazioni, i premi versati e quelli in arretrato, il valore di riscatto, gli eventuali riscatti parziali eseguiti e una rendicontazione unica e onnicomprensiva di tutti i costi e oneri.

Per i contratti collegati a gestioni separate, il riepilogo comprende il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali minimi trattenuti. Per i contratti con altre forme di partecipazione agli utili, il riepilogo comprende gli utili attribuiti al contratto. Per i contratti unit linked il riepilogo comprende il numero e il valore delle quote assegnate, eventuali informazioni su costi per copertura di puro rischio e prestazioni garantite, i dati storici dei fondi aggiornati. Per i contratti index linked il riepilogo comprende i valori degli indici di riferimento a cui sono collegate le prestazioni, il valore della prestazione eventualmente garantito, i dati storici relativi all'obbligazione strutturata.

DURATA

L'intervallo di tempo tra la data di decorrenza del contratto e la data di scadenza.

ETÀ ASSICURATIVA

Età dell'Assicurato, espressa in anni interi, a una data di riferimento, arrotondando per eccesso le eventuali frazioni d'anno superiori a 6 mesi.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

Normativa Statunitense finalizzata a contrastare l'evasione fiscale da parte dei contribuenti americani detentori di investimenti all'estero. I Governi di Italia e Stati Uniti hanno sottoscritto un accordo per l'applicazione di tale normativa in data 10 gennaio 2014. In virtù di tale accordo, a partire dal 1° luglio 2014, le istituzioni finanziarie (Banche, Compagnie di Assicurazioni sulla vita, ecc.) saranno tenute ad identificare e segnalare alla propria autorità fiscale i Clienti aventi cittadinanza o residenza negli Stati Uniti.

FONDO INTERNO UNIT LINKED

Assicurazioni le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento.

FORO COMPETENTE

Autorità giudiziaria competente per la risoluzione di eventuali controversie.

GARANZIA COMPLEMENTARE O FACOLTATIVA

Garanzia abbinata obbligatoriamente o facoltativamente alla garanzia principale, come ad esempio la garanzia complementare infortuni o la garanzia esonero pagamento premi in caso d'invalidità.

GARANZIA PRINCIPALE

Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la società s'impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinare altre garanzie che, di conseguenza, vengono definite complementari o accessorie.

GESTIONE SEPARATA

Fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono, al netto dei costi, i premi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili.

IMPIGNORABILITÀ E INSEQUESTABILITÀ

Principio secondo cui le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

IMPOSTA SOSTITUTIVA

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

INTERMEDIARIO

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti assicurativi svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tali attività.

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.

La Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. (definita in seguito Italiana Assicurazioni), iscritta al Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 – R.E.A. Milano N. 7851. Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni – Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni. Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.

Sede Legale e Direzione Generale: Via Traiano, 18 – 20149 MILANO ITALIA.

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, succeduto all'ISVAP – a partire dal 1° gennaio 2013 – in tutti i poteri, le funzioni e le competenze, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle società di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinata dal Governo.

KID (Key Information Document)

Documento precontrattuale che la società deve consegnare al potenziale Contraente, e che contiene informazioni relative alla società e alle caratteristiche assicurative e finanziarie del contratto stesso.

LIQUIDAZIONE

Pagamento ai Beneficiari della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento relativo alla prestazione stessa.

MEDIAZIONE

Attività svolta da un soggetto terzo ed imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

MINIMO TRATTENUTO

Percentuale minima che la società trattiene dal rendimento finanziario della gestione separata.

NON FUMATORE

È così definito l'Assicurato che non abbia mai fumato nel corso dei 12 mesi precedenti la data di sottoscrizione della Proposta di assicurazione e che non abbia intenzione di fumare in futuro.

OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio)

Organismi di investimento collettivo del risparmio ai quali il contratto è direttamente collegato. Per OICR si intendono i fondi comuni di investimento e le SICAV. Si tratta di Investitori Istituzionali che gestiscono patrimonio collettivi raccolti da una pluralità di sottoscrittori e che consentono in ogni momento a questi ultimata liquidazione della propria quota proporzionale. Definiti anche "Fondi Esterni".

OPZIONE

Clausola del contratto assicurativo secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista o sia differita nel tempo.

Orizzonte temporale di investimento consigliato: Orizzonte temporale consigliato espresso in termini di anni e determinato in relazione al grado di rischio, alla tipologia di gestione e alla struttura dei costi dell'investimento finanziario, nel rispetto del principio della neutralità al rischio.

PARTI

Il Contraente e Italiana Assicurazioni S.p.A.

PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

PERIODO DI COLLOCAMENTO

Periodo durante il quale è possibile aderire al contratto.

POLIZZA

L'insieme di documenti che provano il contratto di assicurazione.

PREMIO ANNUO

L'importo dovuto dal Contraente a Italiana Assicurazioni S.p.A., il primo alla data di stipulazione della polizza e gli altri alle ricorrenze annuali successive alla data di decorrenza.

PREMIO DI RIFERIMENTO

Importo del premio che viene preso a riferimento per calcolare determinate prestazioni o altri valori rilevanti per le Condizioni di assicurazione.

PREMIO NETTO

Importo corrisposto dal Contraente al netto del caricamento per spese di emissione.

PREMIO O VERSAMENTO AGGIUNTIVO

Importo che il Contraente ha facoltà di versare a integrazione dei premi previsti originariamente al momento della conclusione del contratto.

PREMIO PURO O INVESTITO

Importo che rappresenta il corrispettivo per le prestazioni assicurate al netto di tutti i costi applicati dalla società.

PREMIO UNICO

L'importo dovuto dal Contraente a Italiana Assicurazioni S.p.A. al momento della stipulazione del contratto.

PREMIO UNICO RICORRENTE

Importo che il Contraente si impegna a corrispondere per tutta la durata del pagamento dei premi; ciascun premio concorre a definire, indipendentemente dagli altri, una frazione di prestazione assicurata.

PRESCRIZIONE

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

PRESTAZIONE

La somma che viene pagata da Italiana Assicurazioni S.p.A. ai Beneficiari al verificarsi dell'evento previsto dal contratto.

PROFILO DI RISCHIO

Indice della rischiosità finanziaria del contratto, variabile a seconda della composizione del fondo a cui il contratto è collegato e di eventuali garanzie finanziarie.

PROGETTO PERSONALIZZATO

Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'IVASS, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'IVASS e consegnato al potenziale Contraente.

PROPOSTA

Il documento con cui il Contraente sottoscrive la sua disponibilità a stipulare il contratto.

QUESTIONARIO SANITARIO (O ANAMNESTICO)

Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell'Assicurato che la Società utilizzerà al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.

QUIETANZA

Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della società in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall'estratto di conto corrente bancario o postale, in caso di accredito alla società tramite SDD, ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento tramite conto corrente postale.

QUOTA

Unità di misura di un fondo interno/OICR. Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del fondo interno/OICR. Quando si sottoscrive un fondo interno/OICR si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.

REFERENTE TERZO

Persona diversa dal Beneficiario e dal Contraente a cui l'Impresa potrà fare riferimento in caso di decesso dell'Assicurato.

REINVESTIMENTO

Operazione che prevede il versamento di capitali provenienti da altri contratti assicurativi scaduti.

RENDICONTO ANNUALE DELLA GESTIONE SEPARATA

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla società al contratto.

RENDIMENTO

Risultato finanziario ad una data di riferimento dell'investimento finanziario, espresso in termini percentuali, calcolato dividendo la differenza tra il valore del capitale investito alla data di riferimento e il valore del capitale nominale al momento dell'investimento per il valore del capitale nominale al momento dell'investimento.

RENDITA CERTA E POI VITALIZIA

Importo predeterminato o variabile pagabile periodicamente in modo certo per un numero prefissato di anni e successivamente se e finché l'Assicurato è in vita.

RENDITA VITALIZIA

Importo predeterminato o variabile pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita.

RENDITA VITALIZIA REVERSIBILE

Importo predeterminato o variabile pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita. Al decesso dell'Assicurato la rendita viene pagata in misura totale o parziale a favore di una seconda persona designata prima della decorrenza della rendita stessa, finché questa è in vita.

REVOCA-RECESSO

La facoltà di ripensamento concessa al Contraente rispettivamente dopo la firma della proposta e dopo la decorrenza del contratto.

REVOCA DELLA PROPOSTA

Diritto del Contraente di ritirare, prima della conclusione del contratto, la Proposta previamente sottoscritta.

RIATTIVAZIONE

La possibilità di ripristinare nella forma originariamente pattuita la polizza per la quale sia stato interrotto il pagamento del premio.

RICORRENZA ANNUALE (O ANNIVERSARIA)

Ogni singolo anniversario della data di decorrenza del contratto assicurativo.

RIDUZIONE

Diminuzione della prestazione inizialmente assicurata conseguentemente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere il pagamento dei premi, determinata tenendo conto dei premi effettivamente pagati.

RISCATTO

Diritto del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione della prestazione risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di assicurazione.

RISCATTO PARZIALE

Diritto del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto calcolato alla data della richiesta.

RISCHIO DEMOGRAFICO

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita; infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana dell'Assicurato che si ricollega l'impegno della società ad erogare la prestazione assicurata.

RISERVA MATEMATICA

Importo che deve essere accantonato dalla Società per far fronte agli impegni nei confronti degli Assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alla Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

RIVALUTAZIONE

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso l'attribuzione di una parte del rendimento delle attività finanziarie in cui è investita la riserva matematica relativa al contratto, secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle Condizioni di assicurazione.

SCADENZA

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

SEPA

SEPA è l'acronimo che identifica la Single Euro Payments Area (l'Area unica dei pagamenti in euro), ovvero un'area nella quale gli utilizzatori degli strumenti di pagamento - i cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni e gli altri operatori

economici - indipendentemente dalla loro residenza, possono effettuare e ricevere pagamenti in euro non in contanti sia all'interno dei confini nazionali che fra paesi diversi, alle stesse condizioni e con gli stessi diritti e obblighi. In termini numerici, la SEPA riguarda 32 paesi (tutti i paesi dell'Unione Europea più l'Islanda, la Norvegia, il Liechtenstein, la Svizzera e il Principato di Monaco) per un totale di 513 milioni di cittadini e circa 9.200 istituzioni finanziarie.

La SEPA è costituita da:

- strumenti di pagamento armonizzati (bonifici, addebiti diretti e carte di pagamento);
- infrastrutture europee per il trattamento dei pagamenti in euro;
- standard tecnici e prassi operative comuni;
- base giuridica armonizzata;
- nuovi servizi in continua evoluzione orientati alla clientela.

SET INFORMATIVO

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composta da:

- KID, documento contenente le informazioni chiave per l'investitore;
- DIP Aggiuntivo IBIP, documento informativo precontrattuale per i prodotti di investimento assicurativo;
- Condizioni di assicurazione comprensive del glossario;
- Proposta.

SINISTRO

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

SOCIETÀ DI REVISIONE

Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.

SOCIETÀ O IMPRESA O COMPAGNIA (DI ASSICURAZIONE)

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente sottoscrive il contratto assicurativo.

SOSTITUTO D'IMPOSTA

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di prestazioni in denaro, all'effettuazione di una ritenuta relativa alle imposte previste, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento all'Agenzia delle Entrate.

SOVRAPPREMIO

Maggiorazione di premio richiesta dalla Società nel caso in cui l'Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l'Assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).

TASSO DI PREMIO

Importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione, non considerando le eventuali imposte, il caricamento per spese di emissione o il frazionamento.

TASSO MINIMO GARANTITO

Rendimento finanziario che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni iniziali (tasso tecnico), riconosciuto anno per anno, conteggiato alla scadenza o in caso di decesso.

TASSO TECNICO

Rendimento finanziario annuo, che la società di assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni iniziali.

TIPOLOGIA DI GESTIONE del Fondo Interno/Oicr/Linea/Combinazione Libera

La tipologia di gestione del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera dipende dalla politica di investimento che lo/la caratterizza (c.d. di ingegnerizzazione finanziaria del prodotto). Esistono tre diverse tipologie di gestione tra loro alternative: "flessibile", "a benchmark" e "a obiettivo di rendimento/protetta". La tipologia di gestione "flessibile" deve essere utilizzata per fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere la cui politica di investimento presenta un'ampia libertà di selezione degli

strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di controllo del rischio; la tipologia di gestione "a benchmark" per i fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere la cui politica di investimento è legata ad un parametro di riferimento (c.d. benchmark) ed è caratterizzata da uno specifico stile di gestione; la tipologia di gestione "a obiettivo di rendimento/protetta" per i fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere la cui politica di investimento e/o il cui meccanismo di protezione sono orientati a conseguire, anche implicitamente, un obiettivo in termini di rendimento minimo dell'investimento finanziario.

TRASFORMAZIONE

Operazione che richiede l'espressa adesione del Contraente e che comporta la modifica di alcuni elementi del contratto di assicurazione, quali la durata, il tipo di garanzia assicurativa o l'importo del premio. Si realizza attraverso il riscatto del precedente contratto e la sottoscrizione di una nuova polizza.

VALORE DEL PATRIMONIO NETTO (c.d. NAV)

Il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo interno/OICR, al netto degli oneri fiscali gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.

VALORE DELLA QUOTA/AZIONE (c.d. uNAV)

Il valore unitario della quota/azione di un fondo interno/OICR, anche definito unit Net Asset Value (uNAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo interno/OICR (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

1. PRESTAZIONI



Condizioni di assicurazione per contratto Unit Linked a Vita Intera a Premi Annui collegato a quote del Fondo Interno "Multiplano".

1.1. CASO VITA

Il presente contratto prevede, in caso di vita dell'*Assicurato* e su richiesta del *Contraente*, l'erogazione, a condizione che siano state pagate almeno due intere annualità di premio, del capitale rivalutato relativo al controvalore delle quote investite nelle Linee del Fondo Interno *Unit Linked*, nella misura e secondo le modalità descritte agli articoli 9 e 11.

1.2. CASO MORTE

Il rischio di decesso è coperto indipendentemente dalla causa, dal luogo e da eventuali cambiamenti di professione dell'*Assicurato*.

In caso di decesso dell'*Assicurato* nel corso della durata contrattuale, *Italiana Assicurazioni S.p.A.* corrisponderà ai *Beneficiari* designati, o agli eredi legittimi, il capitale assicurato il cui importo è pari al controvalore delle quote disinvestite, riferito al venerdì immediatamente seguente alla data di comunicazione dell'avvenuto decesso, attribuite alla *polizza* e collegate alle Linee di investimento del Fondo Interno, maggiorato di una percentuale variabile in funzione dell'età dell'*Assicurato* al verificarsi dell'evento, come indicato nella tabella che segue:

Età dell'Assicurato al momento del decesso	Percentuale aggiuntiva
Fino 40 anni	15,00%
da 41 a 50 anni	10,00%
da 51 a 85 anni	5,00%
Oltre 85 anni	0,50%

In ogni caso l'importo di tale maggiorazione non potrà superare i 50.000,00 euro.

2. LIMITI DI COPERTURA



Alla decorrenza del contratto l'età dell'**Assicurato** deve essere almeno pari a 18 anni e non superiore a 65 anni, mentre alla scadenza del piano di accumulo non può superare i 75 anni. L'età del **Contraente** invece deve essere compresa tra 18 e 77 anni.

Restano fermi i limiti di età stabiliti per la copertura della *Garanzia Complementare*, per cui si rimanda all' Art. 3 del presente documento.

Per età dell'*Assicurato* si intende l'età anagrafica stessa, eventualmente aumentata di un anno nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dalla data dell'ultimo compleanno.

3. GARANZIE COMPLEMENTARI E FACOLTATIVE



“Multiplano” prevede l’abbinamento, all’Assicurazione base principale, della Copertura Complementare “Invalidità Totale e Permanente”. Nel presente articolo vengono riportate le relative *Condizioni di Assicurazione*.

3.1. ASSICURAZIONE PER L’ESONERO DAL PAGAMENTO DEI PREMI IN CASO DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE

3.1.1 OGGETTO

Se la *polizza* è al corrente con il pagamento dei premi e qualora l’*Assicurato* venga colpito da invalidità totale e permanente, e l’evento si verifichi entro il compimento del 65° anno di età, il *Contraente* viene esonerato da tutti i pagamenti dei premi successivi alla data di denuncia dello stato di invalidità relativi alla *polizza* base.

Ai sensi e per gli effetti della presente Assicurazione Complementare si intende colpito da invalidità totale e permanente colui al quale, per sopravvenuta malattia organica o lesione fisica qualsiasi purché l’una e l’altra indipendenti dalla sua volontà ed oggettivamente accertabili, venga riscontrato un grado di invalidità superiore al 65% con conseguente perdita definitiva ed irrimediabile della capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione svolta.

Il grado di invalidità permanente viene determinato quando, a giudizio medico, le minorazioni risultano stabili, quantificabili e ad esito non infausto. La valutazione del grado di invalidità avverrà secondo le norme previste dal D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 (tabelle INAIL).

La presente garanzia si applica a condizione che, alla sottoscrizione del contratto, il valore risultante dalla moltiplicazione tra il *premio annuo* e la *durata* contrattuale (diminuita di 1) sia uguale o inferiore a 300.000,00 euro.

La garanzia non è applicabile qualora l’età dell’*Assicurato* sia superiore a 55 anni al momento della decorrenza contrattuale, oppure risulti superiore a 70 anni al momento della scadenza del periodo di pagamento dei premi.

3.1.2 DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia oggetto del presente contratto produce effetti dal momento della sottoscrizione e del pagamento, da parte del *Contraente*, della prima rata di premio della *polizza*.

3.1.3 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLO STATO DI INVALIDITÀ

Qualora si verificasse l’invalidità dell’*Assicurato*, il *Contraente* è tenuto a darne comunicazione alla Società, a mezzo lettera raccomandata, accludendo un dettagliato certificato del medico curante sulle cause e sul decorso della malattia o lesione che hanno causato l’invalidità. Il *Contraente* e l’*Assicurato* sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi:

- consentire alla Società tutte le indagini e visite mediche necessarie ad accertare lo stato di invalidità;
- rendere in modo veritiero, completo ed esatto ogni dichiarazione utile per l’accertamento dello stato di invalidità;
- fornire tutte le prove necessarie per determinare le cause e le conseguenze della malattia o della lesione che hanno prodotto l’invalidità.

3.1.4 ACCERTAMENTI DELLO STATO DI INVALIDITÀ ED ESONERO DAL PAGAMENTO DEI PREMI

La Società renderà nota la propria decisione sul riconoscimento dell’invalidità e la comunicherà entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di invio della lettera raccomandata del *Contraente* – di cui al precedente art. 3.1.3 – desunta dal timbro postale.

La Società, una volta accertato clinicamente lo stato di invalidità dell’*Assicurato*, esonera il *Contraente* dal pagamento del premio con decorrenza dalla medesima data di invio della lettera raccomandata del *Contraente* di cui al paragrafo precedente.

In caso di riconosciuta invalidità dell'*Assicurato*, questi e il *Contraente*, per continuare a usufruire delle garanzie previste dalla presente Assicurazione Complementare, sono tenuti nei confronti della Società a:

- comunicare ogni eventuale cambio del luogo di residenza dell'*Assicurato*;
- fornire ogni notizia necessaria ad accertare il permanere dell'invalidità e comunicare in ogni caso l'intervenuta cessazione o le mutate condizioni dell'invalidità stessa;
- consentire che la Società accerti, con medici di sua fiducia, a sue spese, e non più di una volta all'anno, la persistenza dell'invalidità.

3.1.5 CONTROVERSIA E COLLEGIO ARBITRALE

Qualora – entro i termini di tempo previsti al precedente art. 3.1.4 – l'invalidità non venga riconosciuta dalla Società, oppure quando ne venga da questa accertata la cessazione, il *Contraente*, purché la *polizza* sia regolarmente in vigore, ha facoltà di chiedere la constatazione dello stato d'invalidità dell'*Assicurato* a mezzo di un Collegio arbitrale composto di tre medici, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla Direzione della Società entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione avutane.

I medici verranno nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio.

Il collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'*Assicurato*. Ciascuna delle *parti* sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le *parti* anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale.

3.1.6 CESSAZIONE DELLA GARANZIA

La presente Assicurazione Complementare si estingue nei seguenti casi:

- mancato pagamento dei premi della *polizza* base;
- al termine dell'anno di assicurazione nel quale l'*Assicurato* compie 65 anni;
- nel momento in cui viene riconosciuto lo stato di invalidità dell'*Assicurato* e corrisposta la relativa *prestazione*.

In ogni caso i premi già versati restano acquisiti di diritto dalla Società.

3.1.7 ESCLUSIONE DELL'ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE

La presente Assicurazione Complementare non contempla i casi di invalidità verificatisi a seguito di:

- tentato suicidio;
- infortunio aereo, comunque verificatosi, sia in volo sia a terra, dipendente da attività professionale aeronautica, militare o civile, dell'*Assicurato*;
- guerra.

3.1.8 CESSAZIONE DELLO STATO DI INVALIDITÀ

Qualora venga accertata la cessazione dell'invalidità totale e permanente dell'*Assicurato*, la Società notifica, con lettera raccomandata, sia al *Contraente* sia all'*Assicurato*, la revoca dell'esenzione dal pagamento dei premi, con decorrenza dalla data di cessazione dell'invalidità.

In questo caso, il *Contraente* è nuovamente tenuto al pagamento dei premi di *polizza*.

3.1.9 RICHIAMO ALLE CONDIZIONI DELLA GARANZIA BASE

Alla presente Assicurazione Complementare si applicano, per quanto qui non regolato, le *Condizioni di Assicurazione* della garanzia base di *polizza*. In ogni caso non si applicano gli articoli relativi alla riduzione e al riscatto.

3.1.10 COSTO DELLA GARANZIA

Il premio a copertura della presente garanzia complementare, dove applicabile a norma dell'art. 3.1.1, è compreso nel premio relativo alla garanzia principale.

4. OPZIONI CONTRATTUALI



4.1. SWITCH (CAMBIO LINEA DI INVESTIMENTO)

Qualora sia trascorso almeno un mese dalla decorrenza del contratto, il Contraente ha facoltà di effettuare operazioni di switch (trasferimento) totale o parziale delle quote in proprio possesso da un comparto di Investimento ad un altro. L'operazione di switch viene effettuata disinvestendo tutte o parte delle quote presenti in un comparto e reinvestendole nel nuovo comparto, a condizione che:

- l'operazione venga richiesta non più di due volte per ogni anno assicurativo. Per "anno assicurativo" si intende il periodo di tempo intercorrente tra due successivi anniversari della decorrenza di polizza;
- il controvalore delle quote da trasferire in ogni nuovo comparto sia almeno pari a 450,00 euro;
- il controvalore delle eventuali quote residue nel comparto di provenienza non sia inferiore a 450,00 euro.

Ai fini della determinazione dei limiti indicati, verrà adottato l'ultimo valore disponibile delle quote al momento della richiesta. Il giorno di riferimento per il disinvestimento è il primo venerdì successivo alla ricezione, da parte della Società, della richiesta di liquidazione corredata della relativa documentazione. A questo riguardo farà fede il timbro di ricevimento dell'Ufficio Posta della Società. Il giorno di riferimento per il successivo reinvestimento sarà invece il primo venerdì seguente a quello di disinvestimento. La valorizzazione degli importi da trasferire e da reinvestire verrà effettuata sulla base del valore unitario delle singole quote, rilevato nei rispettivi giorni di riferimento.

Ad operazione di switch avvenuta, la Società invierà al Contraente una lettera di conferma con le informazioni riassuntive della nuova situazione, comprendente:

- numero delle quote rimborsate e di quelle attribuite;
- i rispettivi valori unitari delle quote rilevati nei giorni di riferimento.

Nessun costo è previsto per l'istruzione della pratica di switch.

4.2. OPZIONE DI CONVERSIONE IN RENDITA

Il *Contraente* può richiedere la conversione del valore di *riscontro* disponibile sul contratto, purché di importo almeno pari a 50.000,00 euro, in una *rendita vitalizia* pagabile in rate annuali posticipate che potrà assumere una delle seguenti forme:

- rendita vitalizia rivalutabile* pagabile per tutta la vita dell'*Assicurato*;
- rendita rivalutabile* pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente per tutta la vita dell'*Assicurato*;
- rendita vitalizia rivalutabile* pagabile fino al decesso dell'*Assicurato* e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita.

Ulteriori indicazioni sull'operazione di conversione possono essere richieste a:

Italiana Assicurazioni S.p.A. - Via Traiano, 18 - 20149 Milano

che provvederà ad inviare apposita comunicazione informativa comprendente un opportuno modulo da utilizzare per esprimere l'eventuale interesse verso una delle suddette forme assicurative opzionali. In tale ultimo caso, la Società:

- si impegna ad inviare il *Set informativo* relativo all'opzione prescelta, comprensivo di opportuna *appendice* di accettazione;
- darà seguito alla procedura di *liquidazione* ricorrente della *rendita* prescelta non appena ricevuto conferma, da parte del *Contraente*, della propria volontà di esercitare l'opzione mediante sottoscrizione dell'*appendice* di cui sopra.

5. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO



5.1. CONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO

Il *Contraente* deve:

- compilare e firmare il Questionario di valutazione delle richieste ed esigenze del *Contraente*;
- compilare e firmare il Modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela, nei casi previsti dalla normativa in vigore;
- compilare e firmare il modulo di autocertificazione *FATCA- CRS*;
- compilare e firmare il *modulo di proposta* fornendo i propri dati anagrafici, designando i *Beneficiari* e indicando l'ammontare del *premio* che vuole versare;
- versare il *premio* con le modalità indicate al successivo articolo 6.1

Il contratto è concluso nel momento in cui il *Contraente* ha conoscenza dell'avvenuta accettazione della *proposta* da parte della Società.

Concluso il contratto, le coperture assicurative entrano in vigore alle ore 24 del giorno di valorizzazione delle *quote* che coincide con il primo venerdì utile successivo al pagamento del *premio*. Qualora il venerdì di riferimento indicato dovesse coincidere con un giorno di chiusura delle Società Assicuratrici del Gruppo Reale, sarà considerato il primo giorno lavorativo successivo.

Il contratto può essere stipulato soltanto da Contraenti domiciliati nello Spazio Economico Europeo (comprensivo degli Stati Membri dell'Unione Europea, di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e San Marino). In caso contrario, la *polizza* non può essere emessa.

5.2. INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI A ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A.

Comunicazioni di revoca e recesso

Le comunicazioni di *revoca* della *proposta* e di *recesso* dal contratto, devono essere inviate dal *Contraente* alla Direzione Vita e Welfare di Italiana Assicurazioni S.p.A. a mezzo raccomandata.

Comunicazioni in corso di contratto

Per l'inoltro delle richieste, di variazione della designazione dei *Beneficiari*, di comunicazione di decesso dell'*Assicurato*, il *Contraente* o i *Beneficiari* (nei casi di accettazione del beneficio o di decesso dell'*Assicurato* quando coincide con il *Contraente*) possono rivolgersi all'agenzia competente; la data di riferimento è quella di presentazione della richiesta stessa. In alternativa, la comunicazione dovrà avvenire a mezzo raccomandata alla Direzione Vita e Welfare di Italiana Assicurazioni S.p.A. e, in questo caso, la data cui far riferimento è quella del ricevimento della comunicazione da parte di Italiana Assicurazioni S.p.A.

Comunicazioni di variazione della residenza

Nel caso in cui il *Contraente*, nel corso della durata del contratto, trasferisca la propria residenza in qualunque altro Stato, è obbligato a comunicarlo a *Italiana Assicurazioni S.p.A.* a mezzo lettera entro 30 giorni dal trasferimento. Si ricorda che il trasferimento di residenza potrebbe comportare un ulteriore onere al *Contraente*, se previsto dalla normativa e dai regolamenti interni dello Stato estero di nuova residenza. Qualora il *Contraente* ometta di comunicare tale variazione, la *Società* potrà richiedere allo stesso il pagamento dell'importo che è stata obbligata a versare alle Autorità dello Stato estero in conseguenza del trasferimento di residenza.

Il *Contraente* si obbliga altresì a comunicare per iscritto alla *Società* il trasferimento del proprio domicilio, se persona fisica, o della sede o stabilimento cui sono addette le persone assicurate, se persona giuridica, in Stato diverso da quello indicato al momento della stipula della *polizza*.

5.3. COSA FARE IN CASO DI EVENTO

Per ogni ipotesi di *liquidazione* prevista dal contratto, affinché Italiana Assicurazioni S.p.A. possa procedere al pagamento, dovranno essere consegnati i documenti necessari indicati nell' "Allegato 1 – Documentazione richiesta per ogni evento di liquidazione", incluso nelle presenti *Condizioni di Assicurazione*.

Si ricorda inoltre che, per ogni *liquidazione* è necessario disporre, relativamente ai *Beneficiari* del pagamento, di:

- documento d'identità valido;
- codice fiscale;
- indirizzo completo;
- nel caso di *Beneficiari* minori o incapaci, decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale rappresentante a riscuotere la *prestazione*;
- nel caso di contratti gravati da vincoli o pegni, è indispensabile il consenso del vincolatario o del creditore pignoratizio.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, Italiana Assicurazioni S.p.A. mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, comprensiva di quella necessaria all'individuazione di tutti i *Beneficiari*.

Decorso tale termine e, a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei *Beneficiari*.

Ogni pagamento viene effettuato tramite l'intermediario di competenza, nel rispetto della normativa vigente.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti nascenti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nel caso in cui l'avente diritto non provveda entro tale termine alla richiesta di pagamento, troverà applicazione la normativa di cui alla legge sui "Rapporti dormienti" n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, con devoluzione delle somme al Fondo previsto dalla stessa.

5.4. DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI

Dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle *prestazioni*, nonché la cessazione del rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

5.5. DESIGNAZIONE BENEFICIARI E REFERENTE TERZO

Il *Contraente* designa i *Beneficiari* in fase di sottoscrizione della Proposta e può successivamente revocarli o modificarli rivolgendosi all'*intermediario* competente, tramite raccomandata alla Direzione Vita e Welfare di *Italiana Assicurazioni S.p.A.* o per testamento.

La designazione dei *Beneficiari* non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dagli eredi, dopo la morte del *Contraente*;
- dopo che, verificatosi l'evento assicurato, i *Beneficiari* abbiano dichiarato, tramite raccomandata a Italiana Assicurazioni S.p.A., di volersi avvalere del beneficio;
- dopo che il *Contraente* e i *Beneficiari* abbiano dichiarato, tramite raccomandata a Italiana Assicurazioni S.p.A., rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio (clausola di beneficio accettato).

In questi casi, le operazioni di *riscatto*, pegno o vincolo richiedono l'assenso scritto dei *Beneficiari*.

Se i *Beneficiari* sono designati in forma nominativa il *Contraente* può pronunciarsi sull'invio delle comunicazioni agli stessi. Inoltre, il *Contraente* ha la facoltà di nominare un *Referente Terzo* a cui Italiana Assicurazioni S.p.A. potrà fare riferimento in caso di decesso dell'*Assicurato*.

6. QUANDO E COME DEVO PAGARE



6.1. MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI PREMI

Il *Contraente*, all'atto della sottoscrizione, sceglie di investire i premi, al netto dei costi previsti dal contratto e indicati al successivo art. 10, in quote di una o entrambe le Linee di investimento "Multiplano Linea Bilanciata" e "Multiplano Linea Azionaria" del Fondo Interno "Multiplano".

L'importo minimo di premio da investire su ciascuna Linea del Fondo Interno "Multiplano" non potrà comunque risultare inferiore a 450,00 euro.

Il contratto prevede il versamento di un numero di premi annui costanti - di importo non inferiore a 900,00 euro - pari alla *durata* del piano di accumulo stabilito in *proposta* dal *Contraente*.

Il premio può essere frazionato in rate mensili, trimestrali e semestrali, fermo restando l'importo annuo stabilito in *polizza*. Il *Contraente*, trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, ha la facoltà di versare premi aggiuntivi di importo non inferiore a 1.000,00 euro ciascuno, con i limiti di premio da investire su ciascuna linea come sopra descritto.

Il perfezionamento del versamento aggiuntivo è comunque subordinato all'accettazione da parte della Società.

Il pagamento dei premi deve avvenire con mezzi diversi dal denaro contante e deve essere effettuato, direttamente alla Compagnia, tramite una delle seguenti modalità:

- bonifico a favore di ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. sul c/c bancario
Codice **IT 89 T 03138 01000 000010476505**, intestato a ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. presso Banca Reale - Corso Siccardi, 13 - 10122 Torino, indicando come causale*:
Codice fiscale o Partita iva del Contraente + Numero di Proposta;
- assegno bancario, postale o circolare, intestato a ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A., con clausola di non trasferibilità
- bancomat/carta di credito

I premi ricorrenti successivi al primo possono essere versati anche tramite:

- procedura di incasso automatico a mezzo **SDD**. In questo caso, se la periodicità di versamento dei premi prescelta è mensile, il *Contraente* deve versare in unica soluzione, alla decorrenza del contratto, l'importo relativo ai premi del primo trimestre.

Attenzione: non è possibile effettuare pagamenti con mezzi diversi da quelli sopra indicati.

* La causale dovrà essere compilata come di seguito indicato, per un totale di 25 caratteri consecutivi:

- o codice fiscale (16 caratteri) e numero di proposta (9 caratteri);
- o partita iva (11 caratteri), numero di proposta (9 caratteri) e 5 "x" per completare la sequenza.

6.2. ATTRIBUZIONE DELLE QUOTE E LETTERA DI CONFERMA DELL'INVESTIMENTO

La Società provvede all'investimento dei premi ricorrenti e degli eventuali versamenti aggiuntivi mediante acquisto di quote della Componente *Unit Linked*. Il numero delle quote attribuito verrà determinato dividendo il premio, al netto dei costi specificati nel successivo art. 10, per il valore unitario della quota rilevato nel "giorno di riferimento".

Il "*giorno di riferimento*" considerato per la valorizzazione delle quote - sempreché entro tale termine la Società non abbia comunicato per iscritto al *Contraente*, mediante raccomandata A.R., la mancata accettazione della *proposta* - coincide con il primo venerdì utile successivo alla ricezione da parte della Società della relativa richiesta.

Qualora il venerdì di riferimento indicato dovesse coincidere con un giorno di chiusura delle Società Assicuratrici del Gruppo Reale, sarà considerato il primo giorno lavorativo successivo.

In occasione del pagamento del primo premio, la Società invierà al *Contraente*, entro 10 giorni lavorativi dal giorno di riferimento utilizzato per la valorizzazione delle quote, una lettera contenente:

- la *data di decorrenza* del contratto;
- la conferma dell'avvenuto versamento con indicazione del *premio lordo versato* e del *premio investito*;
- la data di incasso del premio e la *data di valorizzazione delle quote*;
- il numero di quote attribuite a fronte del pagamento del premio, e il corrispondente valore della quota per ogni Linea di investimento prescelta.

Per i versamenti successivi al primo, la Società trasmetterà entro 10 giorni lavorativi dalla fine del semestre di riferimento, una lettera di conferma cumulativa per i premi annui frazionati pagati nel semestre stesso, contenente le medesime informazioni indicate in precedenza.

6.3. VALORE UNITARIO DELLE QUOTE

Il valore unitario della quota delle Linee di investimento viene determinato settimanalmente ogni venerdì.

Qualora il venerdì di riferimento per la valorizzazione delle quote dovesse coincidere con un giorno di chiusura delle Società Assicuratrici del Gruppo Reale, sarà considerato il primo giorno lavorativo successivo.

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto della linea per il numero delle quote in cui la stessa linea è ripartita nel medesimo giorno di valorizzazione. Il patrimonio netto della linea viene determinato in base alla valorizzazione - ai valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza della linea, al netto di tutte le passività.

Le attività non quotate, o quotate con periodicità non coerente con quella di valorizzazione delle quote, saranno valutate sulla base della quotazione di valori mobiliari aventi caratteristiche simili o, in mancanza, saranno valutate in base a parametri oggettivi di mercato (tassi di mercato o indici di borsa).

Il valore unitario delle quote viene pubblicato sul sito Internet della Società www.italiana.it.

6.4. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI ANNUI

Fermo restando che non è possibile modificare l'importo dei premi ricorrenti stabilito nel piano di accumulo sottoscritto alla conclusione del *contratto*, né la *durata* del piano medesimo, il pagamento dei premi si considera interrotto dopo un periodo di un anno dalla data della rata di premio non pagata. Durante tale periodo il *Contraente* conserva il diritto di ripristinare la piena validità del contratto versando tutti i premi insoluti senza alcuna penalizzazione.

L'interruzione del pagamento dei premi previsti dal piano di accumulo, oltre il periodo di tempo sopra specificato, comporta invece i seguenti effetti:

- se non sono state versate almeno due intere annualità di premio: il contratto è rescisso ed i premi pagati restano acquisiti alla Società;
- se sono state versate almeno due intere annualità di premio: il contratto viene ridotto con le modalità di seguito indicate. Resta ferma la facoltà di proseguire il versamento dei premi aggiuntivi in qualunque momento, ma non è più possibile riprendere il versamento dei premi relativi al piano di accumulo di base.

Eventuali *versamenti aggiuntivi* verranno inclusi nel calcolo delle annualità di *premio* figurando quindi come rate del piano di accumulo.

La riduzione del contratto avviene con la seguente procedura:

1. si determina l'ammontare dell'onere di disinvestimento con la medesima procedura descritta all'art. 9 per il riscatto totale;
2. si procede alla riduzione del numero delle quote assegnate al contratto per un controvalore corrispondente all'onere così definito. La valorizzazione delle quote ai fini della riduzione viene effettuata sulla base del valore unitario delle stesse, determinato il primo venerdì successivo al periodo di dilazione di un anno di cui in premessa. Qualora in contratto fossero presenti quote di più comparti, il disinvestimento verrà suddiviso su tutti i comparti in proporzione al patrimonio di ciascuno

A seguito di riduzione, la Società invierà al *Contraente* il resoconto dell'operazione effettuata, comprendente:

- importo dell'onere trattenuto con corrispondente numero di quote;
- numero di quote residue del contratto e relativo controvalore.

Successivamente alla riduzione del contratto, la *copertura* relativa all'Assicurazione Complementare di Esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità totale e permanente dell'Assicurato, si estingue.

6.5. MODIFICA DEL FRAZIONAMENTO DEI VERSAMENTI ANNUI

I premi annui previsti dal piano di accumulo possono essere corrisposti anche in rate mensili, trimestrali o semestrali; la scelta iniziale del frazionamento viene effettuata dal *Contraente* all'atto della sottoscrizione della *proposta*.

Tuttavia, anche successivamente alla decorrenza del contratto, il *Contraente* mantiene il diritto di modificare il frazionamento tra le tre opzioni offerte (mensile, trimestrale o semestrale). L'esercizio di tale facoltà, gratuita, deve essere esercitato dal *Contraente*, almeno 60 giorni prima della ricorrenza annuale interessata dalla modifica, tramite richiesta scritta inviata a: Direzione Vita e Welfare di Italiana Assicurazioni S.p.A. - Via Traiano, 18 - 20149 Milano.

7. DURATA DEL CONTRATTO



La *durata* della presente assicurazione, intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale è operante la garanzia assicurativa principale, corrisponde alla vita dell'*Assicurato*.

La durata del pagamento dei premi può variare, a scelta del *Contraente*, da un minimo di 10 anni ad un massimo di 20 anni.

8. REVOCA E RECESSO DEL CONTRATTO



Prima della *conclusione del contratto*, il *Contraente* può revocare la *proposta*, inviando una raccomandata alla Direzione Vita e Welfare di *Italiana Assicurazioni S.p.A.* – Via M. U. Traiano, 18 - 20149 Milano e, in tal caso, verrà rimborsato, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di *revoca*, l'intero ammontare del premio eventualmente versato.

Il *Contraente* può recedere dal contratto, entro 30 giorni dalla *data di decorrenza*, inviando una raccomandata con avviso di ricevimento a *Italiana Assicurazioni S.p.A.* Il recesso decorre dalla data di comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio e ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Società rimborserà al *Contraente* un importo pari al controvalore del premio conferito, al netto delle spese sostenute per l'emissione del contratto di cui all'Art. 10. Il calcolo di tale controvalore, ed il giorno di riferimento considerato per la sua valorizzazione ai fini della determinazione dell'importo da restituire al *Contraente*, farà riferimento alla data di ricezione della domanda di recesso da parte della Società.

9. RISCATTO - DISINVESTIMENTO



Il valore di disinvestimento del contratto, conseguente all'esercizio del diritto di recesso, di riscatto, di switch, nonché di pagamento del capitale assicurato per decesso dell'*Assicurato*, è pari al prodotto del numero delle quote attribuite al contratto per il valore unitario delle singole quote rilevato nella prima "*Data di Valorizzazione*" seguente alla data di

ricevimento in Società della richiesta di disinvestimento, o di comunicazione di decesso, corredata della relativa documentazione. A questo riguardo farà fede il timbro di ricevimento dell'Ufficio Posta della Società.

Essa corrisponde con il primo venerdì utile successivo alla ricezione, da parte della Società, della richiesta di disinvestimento o di comunicazione di decesso, corredata della relativa documentazione. Qualora il venerdì di riferimento per la valorizzazione delle quote dovesse coincidere con un giorno di chiusura delle Società Assicuratrici del Gruppo Reale, sarà considerato il primo giorno lavorativo successivo.

Il contratto non prevede alcun *rendimento* minimo garantito ed i rischi degli investimenti effettuati non vengono assunti dalla Società, ma restano a carico del Contraente.

Pertanto, per effetto dei rischi legati all'andamento dei mercati e dei costi presenti sul prodotto, vi è la possibilità che il *Contraente* ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore al *premio investito*.

9.1. RISCATTO

A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto e siano state pagate almeno due intere annualità di premio, con richiesta scritta e purché l'Assicurato sia in vita, il *Contraente* può richiedere la riscossione dell'importo del valore di riscatto totale o parziale.

Il valore di riscatto è determinato dal prodotto del numero delle quote attribuite al contratto per il valore unitario delle singole quote, rilevato nel giorno di riferimento – così come definito all'art. 6.2 – immediatamente seguente alla data di ricevimento in Società della richiesta di disinvestimento.

In caso di riscatto totale e qualora il piano di accumulo sottoscritto in *proposta* non sia stato completato, al valore sopra quantificato verrà detratto un onere per commissioni di disinvestimento, secondo le modalità indicate al successivo art. 10. Nel caso in cui, antecedentemente alla richiesta del riscatto totale, la *polizza* fosse stata ridotta (art. 6.4 "Sospensione dei versamenti annui"), l'onere sopra indicato non sarà addebitato in quanto già applicato nell'operazione di riduzione.

Eventuali *versamenti aggiuntivi* verranno inclusi nel calcolo delle annualità pagate.

A seguito del riscatto totale, il contratto si estingue.

Il *Contraente* può richiedere alla Società – con le medesime modalità previste per il riscatto totale, ma senza l'applicazione dell'onere per commissioni di disinvestimento – di riscattare solo in parte il capitale maturato ad una determinata data, a condizione che:

- l'operazione venga richiesta non più di due volte per ogni *anno assicurativo*. Per "*anno assicurativo*" si intende il periodo di tempo intercorrente tra due successivi anniversari della decorrenza di *polizza*;
- il controvalore complessivo delle quote da riscattare sia almeno pari a 450,00 euro;
- il controvalore delle eventuali quote residue per ogni Linea d'investimento non sia inferiore a 450,00 euro;
- il controvalore complessivo delle quote residue di tutte le Linee d'investimento non sia inferiore al valore corrispondente al doppio dell'importo del premio annuo del piano di accumulo.

Ai fini della determinazione dei citati limiti di importo, verrà impiegato l'ultimo valore delle quote disponibili al momento della richiesta.

Per effetto dell'avvenuto riscatto parziale, il valore del capitale maturato diminuisce in proporzione. All'atto del pagamento del valore di riscatto parziale, la Società invierà al *Contraente* una lettera di conferma con le informazioni riassuntive della nuova situazione, comprendente:

- numero delle quote rimborsate e di quelle residue;
- valore unitario delle quote rilevato nel giorno di riferimento.

A seguito del riscatto parziale, il contratto resta in vigore per il capitale residuo.

Il riscatto parziale non limita il diritto del *Contraente* ad effettuare successivi versamenti aggiuntivi.

E' comunque possibile richiedere informazioni sul valore di riscatto rivolgendosi a:
Italiana Assicurazioni S.p.A. – Servizio “Benvenuti in Italiana” – Via M. U. Traiano, 18 - 20149 Milano
Numero Verde: 800-101313 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20)
Fax: 02-39717001 – e-mail: benvenutinitaliana@italiana.it.

E' necessario tener presente che il risultato ottimale del presente piano assicurativo si ottiene rispettando un orizzonte temporale medio / lungo del proprio impegno. L'interruzione volontaria e prematura del piano nei primi anni di vita del contratto, infatti, comporta una riduzione dei risultati sperati introducendo la probabilità che il valore di riscatto risulti inferiore ai premi versati.

10. COSTI



10.1. COSTI GRAVANTI SUL PREMIO

I diritti fissi di *polizza*, prelevati da ogni *premio* ricorrente e da ogni eventuale *versamento aggiuntivo*, sono pari a 1,00 euro. Per le spese di emissione e acquisizione è poi previsto un costo pari al 7,00% prelevato da ogni *premio* ricorrente. Nessun costo di caricamento è invece previsto per i *versamenti aggiuntivi*.

10.2. COSTI PER RISCATTO

Qualora il piano di accumulo sottoscritto in proposta non sia stato completato, al valore di *riscatto* totale, così come definito al precedente art. 9.1, verrà detratto un onere per commissioni di disinvestimento il cui ammontare è determinato in funzione del numero di *premi* annui non pagati rispetto a quelli previsti. Tale onere si ottiene con le modalità seguenti:

1. si individua l'aliquota corrispondente, che è pari al 5,00% moltiplicato per la differenza tra il numero dei *premi* stabiliti nel piano e quelli, eventualmente frazionati, effettivamente pagati;
2. si moltiplica l'aliquota così determinata per l'importo complessivo del primo *premio annuo*.

Qualora, antecedentemente alla richiesta del riscatto totale, la polizza fosse stata ridotta (art. 6.4 “Sospensione dei versamenti annui”), l'onere sopra indicato non sarà addebitato in quanto già applicato nell'operazione di *riduzione*. Eventuali *versamenti aggiuntivi* verranno inclusi nel calcolo delle annualità pagate.

Non sono invece previste commissioni di disinvestimento per l'operazione di *riscatto parziale*.

10.3. COSTI PER SWITCH

Le operazioni di switch non prevedono l'applicazione di costi.

10.4. COSTI PER LA COPERTURA COMPLEMENTARE

La *copertura* complementare “Invalidità Totale e Permanente”, compresa nel contratto, non prevede l'applicazione di alcun costo.

10.5. COSTI PER L'EROGAZIONE DELLA RENDITA

Qualora il *Contraente* decidesse, in occasione della richiesta di *riscatto*, di richiedere la conversione del capitale disponibile in una delle forme di rendita previste dalle opzioni sopra descritte, la *Società* procederà al calcolo del corrispondente valore della rendita tenendo conto del costo derivante dal pagamento ricorrente della stessa. Tale costo è pari all'1,25% su base annua, indipendentemente dalla tipologia della rendita e dal frazionamento prescelto.

10.6. COSTI GRAVANTI SULLE LINEE D'INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO

Si riportano i costi gravanti sulle Linee del Fondo Interno e quindi indirettamente sul *Contraente*.

Remunerazione dell'impresa di assicurazione:

a) Commissione di gestione

La commissione di gestione è calcolata e trattenuta con rateo di competenza, ogni giorno di valorizzazione della quota (venerdì), sulla base del valore della linea d'investimento in quel momento.

Le commissioni di gestione su base annuale, al lordo dei costi di cui al seguente paragrafo, sono fissate nella seguente misura:

Linea di investimento	Commissioni di gestione
Linea Bilanciata	1,80%
Linea Azionaria	2,00%

b) Commissione di performance

Non prevista.

c) Altri costi

Fermi restando gli oneri di gestione in precedenza indicati, sono a carico delle Linee d'investimento anche una serie di costi dettagliatamente descritti nel "Regolamento del Fondo Interno MULTIPLANO", riportato nelle presenti Condizioni di Assicurazione. Tali costi sono calcolati e trattenuti, con rateo settimanale, ogni venerdì (giorno di valorizzazione della quota) sulla base del valore del Fondo in quel momento.

11. POTENZIALE RENDIMENTO



La Società ha istituito e controlla, secondo le modalità descritte nel "Regolamento del Fondo Interno MULTIPLANO" di seguito riportato, la gestione di un portafoglio di valori mobiliari e di altre attività finanziarie.

Il valore del patrimonio del *Fondo Interno* assicurativo sopra denominato - di seguito chiamato per brevità "Fondo" - non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite dalla Società a garanzia dei propri impegni, le cui attività sono espresse in quote del Fondo stesso.

La responsabilità della gestione del Fondo e l'attuazione pratica della politica di investimento viene assunta in via sistematica direttamente da Italiana Assicurazioni S.p.A.

Le caratteristiche del Fondo sono dettagliatamente descritte nel "Regolamento del Fondo Interno MULTIPLANO".

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO "MULTIPLANO"

Articolo 1 – Costituzione e denominazione del Fondo Interno

Italiana Assicurazioni S.p.A., di seguito denominata "Società", ha istituito, secondo le modalità descritte nel presente Regolamento, un Fondo Interno assicurativo finalizzato alla gestione di un portafoglio di valori mobiliari e di altre attività finanziarie, suddiviso e diversificato dalle Linee di Investimento successivamente descritte, denominato "Multiplano", in seguito per brevità definito "Fondo Interno" o "Fondo".

Tale Fondo costituisce patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società e a quello di ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Articolo 2 – Scopo e caratteristiche del Fondo Interno

Lo scopo della gestione del Fondo Interno è di realizzare l'incremento delle somme che vi affluiscono – conferite dai partecipanti al Fondo di cui al seguente Art. 3 – mediante il loro investimento nelle attività finanziarie descritte all'Art. 5. I proventi della gestione non vengono distribuiti ai partecipanti ma vengono reinvestiti nel Fondo, che si caratterizza pertanto come Fondo ad accumulazione.

Il Fondo è suddiviso in quote e il numero delle quote componenti il Fondo non è inferiore al numero di quote componenti la riserva matematica costituita per i corrispondenti contratti.

Il valore delle quote del Fondo determina la prestazione delle polizze ad esso collegate.

Il Fondo è suddiviso in Linee di Investimento, dettagliatamente descritte all'Art. 6, ciascuna contraddistinta da una sua specifica strategia di investimento.

Il patrimonio del fondo è investito dalla Società o da società da essa delegate, nel rispetto di quanto precisato nel presente Regolamento, rimanendo la Società responsabile nei confronti del Contraente per l'attività di gestione.

Articolo 3 – Partecipanti al Fondo

Al Fondo possono partecipare esclusivamente i Contraenti, persone fisiche o giuridiche, delle polizze emesse dalla Società e correlate al Fondo medesimo in base alle Condizioni di Polizza.

Articolo 4 – Destinazione dei versamenti

I capitali conferiti alle Linee di Investimento facenti parte del Fondo sono investiti dalla Società nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti ai successivi Artt. 5 e 6 del presente Regolamento.

Articolo 5 – Criteri di investimento del Fondo

L'investimento sarà effettuato in azioni di uno o più comparti SICAV o in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICVM) sia di diritto lussemburghese sia di diritto comunitario, ovvero in altri titoli azionari ed obbligazionari.

In ogni caso, i titoli suddetti devono possedere i requisiti richiesti dalla Direttiva 85/611/CEE e dalla circolare Isvap 474/02, come modificate ed integrate alla data delle Condizioni di Assicurazione.

L'investimento in strumenti finanziari derivati, in particolare, è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa assicurativa vigente.

La Società si riserva la facoltà di investire il patrimonio anche in strumenti finanziari innovativi di cui, in corso di contratto, la normativa vigente ne consentisse l'utilizzo.

I criteri di investimento degli OICR sopra descritti sono univocamente definiti per ogni categoria di attivi, intendendosi con tale termine il criterio, coerente ed omogeneo per livello di rischio, della strategia di investimento che può essere adottata dalle Linee, con i diversi limiti più avanti specificati.

Il valore della quota del Fondo è legato alla redditività degli attivi utilizzati.

Le categorie presenti nel Fondo, nel senso sopra definito, sono le seguenti tre:

5.1 - Categoria Monetaria e Liquidità

Tale categoria è rappresentata da azioni di SICAV o in quote di fondi comuni di investimento (OICR), sia di diritto lussemburghese sia di diritto comunitario, rappresentativi del mercato monetario, o da obbligazioni ordinarie quotate e non quotate, da certificati di deposito, titoli di Stato o garantiti da Stati, e da altri strumenti di liquidità.

La liquidità matura un interesse riveduto periodicamente in base alle condizioni del mercato. I certificati di deposito a breve (inferiore ai 12 mesi) sono valorizzati al valore di emissione più il rateo maturato, mentre i titoli di Stato e le obbligazioni quotate sono valutati ai prezzi di mercato.

5.2 - Categoria Obbligazionaria

La categoria Obbligazionaria è rappresentata da:

- azioni di SICAV o in quote di fondi comuni di investimento (OICR), sia di diritto lussemburghese sia di diritto comunitario, prevalentemente ad indirizzo obbligazionario;

- obbligazioni ordinarie, ovvero convertibili, quotate e non quotate, purché l'emissione sia preceduta dalla pubblicazione di un prospetto informativo;
- titoli obbligazionari emessi o estinguibili in Paesi aderenti all'OCSE, quotati in mercati regolamentati o non quotati, emessi o garantiti da organismi governativi appartenenti all'OCSE;
- titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- titoli emessi da aziende ed istituti di credito nell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito.

5.3 - Categoria Azionaria

L'investimento del Comparto Azionario è effettuato in azioni di uno o più comparti di SICAV o in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICVM), sia di diritto lussemburghese sia di diritto comunitario, ad indirizzo azionario. La Società si riserva la facoltà di effettuare investimenti in azioni di uno o più comparti di altre SICAV o in quote di OICVM, sia di diritto lussemburghese sia di diritto comunitario, sempreché soddisfino comunque le condizioni richieste dalle Direttive di cui all'Art. 5.

Articolo 6 – Le Linee di Investimento

Le Linee di Investimento presenti nel Fondo sono le seguenti:

“Multiplano Linea Bilanciata”

L'investimento avviene principalmente in quote di OICR di tipo Obbligazionario, Monetario e Azionario, secondo i limiti indicati nella seguente tabella:

Tipologia dei Comparti	Limiti Percentuali
Obbligazionario	da 30% a 70%
Azionario	da 30% a 70%

La Società investe i capitali secondo la logica della massima diversificazione nella scelta dei settori industriali e delle categorie di emittenti.

Gli investimenti obbligazionari verranno effettuati in OICR Obbligazionari Governativi dell'area Euro e USA e OICR Obbligazionari Corporate, mentre gli investimenti azionari saranno effettuati in OICR di tutti i principali mercati mondiali (Europa, USA, Asia - Pacifico ed Emergenti).

La Linea si riserva di investire in strumenti finanziari derivati allo scopo di ridurre il rischio di investimento, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche della Linea.

Finalità: la Linea ha come obiettivo la crescita del capitale nel lungo periodo con un investimento bilanciato tra comparto obbligazionario e comparto azionario.

Profilo di rischio: Medio Alto (Categoria: Bilanciato)

Benchmark: 50% MSCI World EUR Index;
45% Bloomberg Euro-Aggregate Treasury Total Return Index Value Unhedged EUR;
5% European Central Bank ESTR OIS.

MSCI World EUR: indice rappresentativo dei titoli dei principali mercati azionari mondiali;

Bloomberg Euro-Aggregate Treasury Total Return Index Value Unhedged EUR: indice rappresentativo del mercato delle obbligazioni pubbliche a tasso fisso e investment grade dei paesi sovrani dell'eurozona;

European Central Bank ESTR OIS: indice rappresentativo del mercato monetario nell'area Euro.

Relazione con il benchmark: nella scelta degli investimenti la Linea non si propone di replicare passivamente la composizione degli indici.

“Multiplano Linea Azionaria”

L'investimento avviene principalmente in quote di OICR di tipo Azionario ed in misura minore in quote di OICR di tipo Obbligazionario e Monetario, secondo i limiti indicati nella seguente tabella:

Tipologia dei Comparti	Limiti Percentuali
Obbligazionario	da 0% a 30%
Azionario	da 70% a 100%

La Società investe i capitali secondo la logica della massima diversificazione nella scelta dei settori industriali e delle categorie di emittenti.

Gli investimenti obbligazionari verranno effettuati in OICR Obbligazionari Governativi dell'area Euro e USA e OICR Obbligazionari Corporate, mentre gli investimenti azionari saranno effettuati in OICR di tutti i principali mercati mondiali (Europa, USA, Asia - Pacifico ed Emergenti).

La Linea si riserva di investire in strumenti finanziari derivati allo scopo di ridurre il rischio di investimento, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche della Linea.

Finalità: la Linea ha come obiettivo la crescita del capitale nel lungo periodo con un investimento prevalente nel comparto azionario.

Profilo di rischio: Alto (Categoria: Bilanciato Azionario)

Benchmark: 80% MSCI World EUR Index;
15% Bloomberg Euro-Aggregate Treasury Total Return Index Value Unhedged EUR;
5% European Central Bank ESTR OIS.

MSCI World EUR: indice rappresentativo dei titoli dei principali mercati azionari mondiali;

Bloomberg Euro-Aggregate Treasury Total Return Index Value Unhedged EUR: indice rappresentativo del mercato delle obbligazioni pubbliche a tasso fisso e investment grade dei paesi sovrani dell'eurozona;

European Central Bank ESTR OIS: indice rappresentativo del mercato monetario nell'area Euro.

Relazione con il benchmark: nella scelta degli investimenti la Linea non si propone di replicare passivamente la composizione degli indici.

Articolo 7 – Rischio di cambio

Gli investimenti vengono effettuati sia in attività finanziarie denominate in euro, sia in altre valute; potranno essere effettuate operazioni di copertura del rischio di cambio.

Le attività finanziarie espresse in valute non comprese nell'area euro possono essere soggette a rischio di cambio.

Articolo 8 – Patrimonio netto del Fondo Interno

La Società calcola ogni venerdì il valore complessivo netto del patrimonio di ogni Linea di Investimento costituente il Fondo. Qualora il venerdì di riferimento, ai fini della valorizzazione, dovesse coincidere con un giorno di chiusura delle Società del Gruppo, il valore complessivo netto delle Linee sarà calcolato il primo giorno lavorativo successivo.

Ai soli fini contabili o di certificazione, il valore della quota viene anche determinato con riferimento al patrimonio del fondo alla fine di ogni trimestre solare.

Il valore complessivo netto del patrimonio di ogni Linea risulta dalla valorizzazione delle attività finanziarie che vi sono conferite, agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rispetto al giorno di valorizzazione sopra definito, al netto delle eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri descritti all'Art. 11.

Il patrimonio netto viene determinato sulla base delle seguenti voci:

- la posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato;

- gli interessi attivi e passivi;
- i dividendi;
- le spese a carico del fondo;
- ogni altra attività di pertinenza del fondo non precedentemente indicata.

Per posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato si intende che:

- le quote di OICR sono valutate al valore del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell'ultimo valore disponibile;
- i titoli quotati vengono valutati sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell'ultimo valore disponibile. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale;
- i titoli non quotati vengono valutati richiedendo la valorizzazione all'emittente o a soggetto terzo specializzato, con periodicità in linea con la valorizzazione della quota;
- il valore dei contanti, dei depositi, dei dividendi e interessi, maturati e non ancora incassati, sono valorizzati al valore nominale;
- le attività espresse in valuta diversa dalla divisa di riferimento, sono convertite in tale divisa sulla base del cambio ufficiale rilevato dalla Banca Centrale Europea il giorno di valorizzazione, in sua mancanza sulla base dell'ultimo valore disponibile;
- in caso di assenza di quotazioni per decisioni degli Organi di Borsa, ovvero causata da eventi di turbativa del mercato determinati dal verificarsi di circostanze quali, a titolo esemplificativo, eventi di natura politica, finanziaria, economica, valutaria, normativa, tali da incidere sui valori degli strumenti finanziari che compongono il fondo, la Società provvederà ad effettuare il calcolo del valore della quota nella settimana successiva al cessare dell'evento che ha originato la sospensione.

I crediti d'imposta del fondo e le eventuali commissioni retrocesse dalle società di gestione dei fondi d'investimento mobiliare alla Società, laddove previsti, vengono attribuiti al fondo con cadenza in linea con la valorizzazione della quota.

Il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo è costituito dalla somma dei patrimoni netti di tutte le Linee di Investimento.

Articolo 9 – Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del Fondo Interno – per ciascuna Linea di Investimento – viene determinato dalla Società con la medesima frequenza ed alla medesima data di valorizzazione del patrimonio del Fondo, stabilita al precedente Art. 8.

Il valore unitario della quota si ottiene dividendo il patrimonio complessivo netto della Linea di Investimento, calcolato con le modalità illustrate al precedente Art. 8, per il numero delle quote afferenti alla medesima Linea in circolazione nello stesso giorno. Il valore così determinato, troncato alla terza cifra decimale, rimane costante fino ad una nuova valorizzazione.

Alla data di costituzione delle singole Linee di investimento del Fondo interno assicurativo, il relativo valore delle quote viene convenzionalmente fissato pari a 5 Euro.

Articolo 10 – Attribuzione delle quote

La Società provvede a determinare il numero delle quote, e frazioni di esse, da attribuire ad ogni contratto dividendo i relativi importi conferiti a ciascuna Linea di Investimento, al netto dei costi relativi alla gestione assicurativa, per il valore unitario della quota relativo al giorno di valorizzazione.

Gli impegni della Società verso i Contraenti sono rappresentati dal valore delle attività gestite e coincidono con le riserve matematiche relative ai contratti collegati al Fondo.

Articolo 11 – Spese ed oneri a carico del Fondo Interno

Sul Fondo Interno gravano, su base annua, le seguenti spese, calcolate e trattenute ogni giorno di valorizzazione della quota con rateo di competenza sulla base del valore del Fondo in quel momento:

- oneri per l'amministrazione e la gestione dei contratti assicurativi:

Linea di Investimento	Commissioni di gestione
Multiplano Linea Bilanciata	1,80%
Multiplano Linea Azionaria	2,00%

- commissioni di gestione applicate dagli emittenti le parti di OICR, il cui costo può variare sino ad un massimo del 2,90%; qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la Società si riserva la possibilità di aumentare il costo massimo previsto, previa comunicazione al Contraente e concedendo allo stesso il diritto di riscatto senza penalità;
- gli eventuali oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di valori oggetto di investimento;
- le eventuali commissioni bancarie inerenti alle operazioni sulle disponibilità dei fondi;
- le spese inerenti l'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul Rendiconto del Fondo;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti;
- eventuali commissioni di overperformance.

Gli oneri a carico della Società sono rappresentati da:

- spese di amministrazione e di funzionamento;
- spese di commercializzazione;
- tutti gli altri oneri non esplicitamente indicati a carico del Fondo.

Articolo 12 – Revisione Contabile

Il Fondo è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta nel Registro dei revisori legali del Ministero dell'economia e delle finanze, che attesta la rispondenza del Fondo al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle Riserve Matematiche, nonché la corretta valorizzazione delle quote.

Articolo 13 – Modifiche relative alle Linee di Investimento del Fondo

La Società si riserva la facoltà di istituire altre Linee di Investimento o di procedere alla loro eventuale liquidazione. Nel caso si rendesse necessaria la liquidazione di una Linea, le attività in essa contenute verranno liquidate al prezzo di mercato e, in tal caso, la Società informerà ciascun partecipante interessato circa la necessità di trasferire le attività in un'altra Linea con almeno tre mesi di anticipo sulla data prevista per l'attuazione della variazione.

Il Contraente potrà scegliere, senza alcun onere, il trasferimento ad altre Linee all'interno delle possibilità offerte dalla Società oppure risolvere il contratto, dandone avviso alla Società, con raccomandata A.R, entro 30 giorni dal momento di ricevimento della comunicazione.

In caso di risoluzione del contratto, la Società corrisponderà al Contraente il controvalore delle quote accreditate sulla polizza, che saranno convertite sulla base del valore unitario risultante al primo venerdì successivo alla data di ricevimento della raccomandata presso la Sede della Società.

Qualora la Società non ricevesse alcuna disposizione da parte del Contraente entro 30 giorni dalla data di comunicazione, le modifiche stesse si intenderanno accettate.

Articolo 14 – Modifiche relative al Fondo

Il Fondo interno "Multiplano" – esclusivamente con l'obiettivo di perseguire l'interesse dei Contraenti – potrà essere fuso con altri fondi gestiti dalla Società che abbiano gli stessi criteri di gestione, politiche di investimento omogenee e caratteristiche simili.

La fusione rappresenta un'operazione di carattere straordinario che la Società potrà adottare per motivi particolari, tra i quali: accrescere l'efficienza dei servizi offerti, rispondere a mutate esigenze di tipo organizzativo, ridurre eventuali effetti negativi sui Contraenti dovuti ad una eccessiva contrazione del patrimonio del Fondo.

L'eventuale fusione sarà in ogni caso realizzata avendo cura che il passaggio tra il vecchio e il nuovo Fondo avvenga senza oneri o spese per i Contraenti e non si verifichino situazioni di discontinuità nella gestione dei fondi interessati.

Ai Contraenti sarà inviata, nel caso, un'adeguata informativa che riguarderà gli aspetti connessi con la fusione che abbiano un concreto rilievo per i Contraenti stessi, tra i quali: motivazioni e conseguenze, anche in termini economici, della fusione; composizione sintetica dei fondi interni interessati dalla fusione; data di effetto della fusione.

Articolo 15 – Modifiche al presente Regolamento

La Società si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa di riferimento. La Società si riserva inoltre la facoltà di modificare i criteri di investimento, quali sopra specificati, a fronte di mutate esigenze gestionali, con esplicita esclusione di interventi che risultassero maggiormente onerosi per i Contraenti. I nuovi criteri saranno, nel caso, dettagliatamente comunicati ai sottoscrittori.

12. REGIME FISCALE



Si ricorda che il regime fiscale indicato di seguito è quello in vigore alla redazione del presente Documento ed è suscettibile di modifiche in caso di variazioni normative secondo le previsioni delle stesse.

Regime fiscale dei premi ai fini dell'imposta sulle assicurazioni: i premi sulle assicurazioni sulla vita sono esenti dall'imposta sui premi di assicurazione, qualora il rischio possa essere considerato come ubicato in Italia. Il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza/domicilio del Contraente presso un altro Paese dell'Unione Europea. Eventuali spostamenti della residenza/domicilio del Contraente presso altri Paesi dell'Unione Europea devono essere comunicati alla Compagnia a mezzo lettera entro 30 giorni dal trasferimento. In caso di omissione della comunicazione di cui sopra, la Compagnia potrà rivalersi sul Contraente per gli eventuali danni che ne dovessero derivare.

Regime fiscale dei premi ai fini della detraibilità dall'Irpef: i premi investiti nella presente forma assicurativa non consentono alcuna detrazione d'imposta (Art. 15 T.U.I.R.).

Regime fiscale delle prestazioni: le somme corrisposte da Italiana Assicurazioni S.p.A. in dipendenza di questo contratto assicurativo, per quanto riguarda la prestazione principale in caso di vita o di morte dell'Assicurato, sono soggette a imposta sostitutiva – come da normativa vigente – sulla differenza fra la somma liquidata e l'ammontare dei premi lordi versati. I rendimenti da assoggettare all'imposta sostitutiva sono da ridurre della quota riferibile a titoli pubblici ed equivalenti conteggiata annualmente.

Nel caso in cui il Contraente o il Beneficiario percepiscano la prestazione nell'esercizio di un'attività commerciale, l'imposta sostitutiva non è applicata. A tali fini, le persone fisiche e gli enti non commerciali che percepiscano tali prestazioni in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell'ambito dell'attività commerciale eventualmente esercitata, dovranno fornire alla Compagnia una dichiarazione riguardo alla sussistenza di tale circostanza.

Fiscalità rendita: nel caso in cui si eserciti l'opzione di conversione da capitale in rendita, il capitale sarà preventivamente assoggettato ad imposizione fiscale come al punto precedente, mentre la rendita vitalizia risultante verrà tassata anno per anno sulla differenza tra ciascuna rata di rendita annua erogata e la rendita iniziale calcolata senza tener conto di alcun rendimento finanziario.

Imposta di bollo: sul valore di riscatto o di rimborso della polizza riferibile alla componente di Ramo III (Linee d'investimento del fondo interno Unit Linked) è prevista l'applicazione di un'imposta di bollo, calcolata annualmente nella misura del 2 per mille per ogni anno di vigenza del contratto, con un limite di euro 14.000 annui per i soggetti diversi dalle persone fisiche, che deve essere prelevata all'atto del rimborso o del riscatto della polizza. In caso di apertura o di estinzione del rapporto in corso d'anno, l'imposta di tale annualità è rapportata al periodo di vigenza dello stesso.

Normativa FATCA e CRS: a partire dal 1° luglio 2014, la normativa statunitense FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) richiede che Italiana Assicurazioni S.p.A. identifichi i Contraenti che siano cittadini americani o con residenza fiscale statunitense, e invii una comunicazione periodica tramite l'Agenzia delle Entrate italiana all'autorità erariale statunitense (Internal Revenue Service). L'identificazione avviene in fase di assunzione della polizza, ma anche durante tutta la vita del contratto, principalmente mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo di autocertificazione da parte del Contraente persona fisica/persona giuridica. Nel caso in cui vengano rilevate incongruenze nei dati forniti, Italiana Assicurazioni S.p.A. si riserverà di richiedere ulteriori informazioni all'interessato. La Società si riserva altresì la facoltà di richiedere una nuova autocertificazione ogni qual volta intervengano, nel corso del contratto, elementi nuovi rispetto a quelli dichiarati in precedenza (nuovi indizi di americanità o variazione di residenza). La legge di ratifica della normativa FATCA (legge n. 95 del 7 luglio 2015) contiene uno specifico rimando agli adempimenti previsti dalla normativa CRS (Common Reporting Standard), sancendo l'obbligo per le istituzioni finanziarie di identificare la residenza fiscale dei soggetti non residenti, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Nel corso della durata contrattuale, il Contraente e il Beneficiario si obbligano a comunicare per iscritto alla Compagnia l'eventuale trasferimento di residenza in un altro Paese dell'Unione Europea e/o l'acquisizione di cittadinanza negli USA o negli Stati che hanno aderito al CRS.

13. RECLAMI



Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio

"Benvenuti in Italiana"

Italiana Assicurazioni, via Marco Ulpio Traiano 18, 20149 Milano

Numero Verde 800 10 13 13 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20)

fax 02 39717001

e-mail: benvenutitaliana@italiana.it

La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi

- a) all'IVASS con una delle seguenti modalità:
 1. via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale 21, 00187 Roma;
 2. via fax 06/42133353 oppure 06/42133745;
 3. via pec all'indirizzo ivass@pec.ivass.it;

oppure

- b) alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3, 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall'IVASS e reperibile sul sito www.ivass.it - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell'ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione delle *prestazioni* e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

In caso di controversia con un'impresa di assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.ivass.it.

Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet www.italiana.it.

Segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, l'interessato potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali:

Commissione di Garanzia

Nella continua attenzione verso i propri Clienti, Italiana Assicurazioni S.p.A. mette a disposizione un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'*Assicurato*" con sede in Via dell'Arcivescovado n. 1 - 10121 Torino.

La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti della Società in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'*Assicurato*.

Se da questi accettata, è invece vincolante per la Società. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Italiana Assicurazioni S.p.A., con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.

Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all'indirizzo commissione.garanziaassicurato@italiana.it oppure una lettera alla sede della Commissione.

Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento reperibile sul sito internet www.italiana.it.

Mediazione per la conciliazione delle controversie

In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli. Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito www.giustizia.it.

La mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.

Arbitro per le controversie finanziarie

In caso di controversia relativa ad un contratto finanziario - assicurativo di tipo unit linked, index linked - o, più in generale, di un contratto le cui prestazioni siano direttamente collegate al valore di quote di organismi di interesse collettivo (O.I.C.R.) o di fondi interni, indici o altri valori di riferimento - nonché di un prodotto di Capitalizzazione venduto tramite le banche e gli altri soggetti abilitati ai sensi della lettera D) del Registro Unico Intermediari è possibile ricorrere all'Arbitro per le controversie finanziarie. Il ricorso non è praticabile quando i contratti sopraindicati siano venduti tramite la rete agenziale della Compagnia. Potranno essere sottoposte all'Arbitro le controversie (fino ad un importo massimo di 500.000 euro) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli Investitori contraenti nella *prestazione* dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio. L'accesso all'Arbitro è gratuito per l'investitore *Contraente*. Il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'Investitore *Contraente* ed è sempre esercitabile, anche nel caso in cui siano previste altre forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie. La decisione del collegio non è vincolante per l'investitore *Contraente* che può comunque ricorrere all'autorità giudiziaria.

Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere all'Arbitro e per i dettagli sulla procedura si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.consob.it.

Informiamo che su www.italiana.it è disponibile un'Area Riservata che permetterà di consultare la propria posizione assicurativa (come previsto dall'art. 42 del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018) e di usufruire di altre utili funzionalità. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.

14. CONFLITTI DI INTERESSE



La Società dispone di procedure operative atte a individuare e a gestire le situazioni di *conflitto di interesse* originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di Società del Gruppo. Tramite le funzioni preposte, effettua un'attività di monitoraggio sulla presenza di situazioni e/o operazioni in *conflitto di interesse*.

In particolare, la Società ha predisposto che vengano mappate dette tipologie di *conflitto di interesse* in relazione sia all'offerta dei prodotti alla clientela sia all'esecuzione dei contratti con riferimento alla gestione finanziaria degli attivi a cui sono legate le *prestazioni*.

A tal fine la *Società*, preso atto che ci sono gestori di fondi e di attività finanziarie che operano tramite soggetti che assumono, contemporaneamente, anche la veste di distributori nel collocamento di contratti assicurativi, non esclude che possano insorgere eventuali conflitti di interesse tra il distributore di questo prodotto ed il Cliente, che incidano negativamente sull'interesse di quest'ultimo.

Qualora non sia possibile evitare situazioni in cui la Società abbia in via diretta o indiretta un *conflitto di interesse*, la Società ha previsto l'adozione di idonee misure organizzative volte a evitare e, se non possibile, a limitare tali conflitti operando in ogni caso in modo da non recare pregiudizio ai contraenti e nell'ottica di ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.

15. COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO



Italiana Assicurazioni S.p.A. si impegna a trasmettere, entro il 31 maggio di ogni anno, il *documento unico di rendicontazione* annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

- per la per la componente unit linked:
 - cumulo dei *premi* versati dalla *data di decorrenza* del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente, numero e controvalore delle *quote* assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - dettaglio dei *premi* versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle *quote* assegnate nell'anno di riferimento;
 - numero e controvalore delle *quote* trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di switch;
 - numero e controvalore delle *quote* rimborsate a seguito di *riscatto parziale* nell'anno di riferimento;
 - importo dei costi e delle spese, incluso il costo della distribuzione, non legati al verificarsi di un rischio di mercato sottostante, a carico dell'*Assicurato* nell'anno di riferimento;
 - numero delle *quote* complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento;
 - per i contratti con garanzie finanziarie, il valore della *prestazione* garantita.

Infine, la Società, si impegna a dare comunicazione per iscritto al *Contraente* qualora nel corso di contratto, il controvalore delle quote complessivamente detenute dalla Componente Unit Linked si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all'ammontare complessivo dei premi investiti e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. Tali comunicazioni saranno effettuate entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.

È inoltre prevista per il *Contraente* o gli aventi diritto la facoltà di richiedere alla Società, secondo le modalità rese note sul sito internet www.italiana.it, le credenziali di accesso alla propria area riservata, indicando le proprie generalità comprensive di un indirizzo e-mail valido al quale la Società potrà trasmettere le opportune comunicazioni.

16. DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO



Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, il *Beneficiario* di un contratto di assicurazione sulla vita acquisisce, per effetto della designazione fatta a suo favore dal *Contraente*, un diritto proprio ai vantaggi del contratto. Questo significa, in particolare, che le *prestazioni* corrisposte a seguito di decesso dell'*Assicurato* non rientrano nell'asse ereditario e non sono soggette all'imposta di successione.

17. CESSIONE PEGNO E VINCOLO



In conformità con quanto disposto dall'art. 1406 del Codice Civile, il *Contraente* può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del *Contraente*, corredata dalla documentazione a essa inerente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di *polizza* o su *appendice*. Nel caso di pegno o vincolo, l'operazione di *riscatto* richiede l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

In conformità a quanto disposto dall'art. 2805 del Codice Civile la Società può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il *Contraente* originario sulla base del presente contratto.

In conformità a quanto disposto dall'art. 1409 del Codice Civile la Società può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto.

18. FORO COMPETENTE



Il *foro competente* è esclusivamente quello del luogo di residenza-domicilio del consumatore (*Contraente*, *Beneficiario* loro aventi diritto).

Allegato 1 – Documentazione richiesta per ogni evento di liquidazione

	Riscatto totale	Riscatto parziale	Pagamento capitale a scadenza	Pagamento rendita a scadenza	Decesso Assicurato	Decesso Contraente	Sinistro sulle garanzie complementari
Richiesta sottoscritta dal Contraente	▪	▪	▪	▪			
Dichiarazione attestante la data effetto dell'ultima quietanza pagata	▪	▪	▪	▪	▪		▪
Coordinate bancarie di un c/c intestato o cointestato ai singoli Beneficiari in caso di pagamento della somma assicurata tramite bonifico bancario			▪	▪	▪		▪
Coordinate bancarie di un c/c intestato o cointestato al Contraente in caso di pagamento tramite bonifico bancario	▪	▪					
Dati anagrafici/fiscali dei Beneficiari, qualora diversi da Contraente e Assicurato			▪	▪	▪		
Richiesta di opzione alla scadenza sottoscritta dal Contraente: ▪ opzione rendita con descrizione della tipologia della rendita scelta ▪ opzione capitale			▪	▪			
Copia di un documento di riconoscimento dell'Assicurato, qualora diverso dal Contraente			▪	▪			
Certificato di esistenza in vita dell'Assicurato o autocertificazione presso l'Agenzia. Tale documento è da presentare almeno due mesi prima di ogni ricorrenza annuale successiva alla scadenza in caso di pagamento rendita			▪	▪			
Consenso e dati anagrafici/fiscali del Vincolatario, in presenza di vincolo attivo sulla polizza	▪	▪					
Denuncia di sinistro, con descrizione dettagliata della malattia o della dinamica dell'infortunio							▪
Comunicazione di avvenuto decesso					▪	▪	
Certificato di morte					▪	▪	
Documentazione sanitaria relativa all'infortunio/malattia/causa del sinistro: ▪ cartelle cliniche ▪ certificati medici ▪ lettera di dimissioni rilasciata dall'ospedale attestante il ricovero e la degenza ▪ altri accertamenti di cui già in possesso							▪
Relazione del medico curante sulla causa di decesso su modulo della Compagnia							
Dichiarazione del medico curante attestante lo stato di non fumatore, nel caso di TCM non fumatori							
Visita medico legale, in caso di richiesta di indennizzo per invalidità permanente o totale							▪
Atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatto in Tribunale o dal Notaio					▪	▪	

BENVENUTI IN ITALIANA

800-101313

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

benvenutitaliana@italiana.it



Mod. VITCC70069



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Marco Ulpio Traiano, 18 - 20149 Milano (Italia) Tel. +39 02 397161 - Fax +39 02 3271270 - italiana@pec.italiana.it www.italiana.it - Servizio Assistenza "Benvenuti in Italiana": 800 101313 - benvenutitaliana@italiana.it - Capitale sociale € 57.626.357,25 i.v. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale 00774430151, Partita IVA n. 11998320011 - R.E.A. Milano n. 7851 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al n. 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione e appartenente a Reale Group, iscritto al numero 006 dell'Albo delle Società Capogruppo.